



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

20 gennaio 2021, n. 6

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali";

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

marzo 2020, n. 13 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19';

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021 ed il quale inoltre prevede testualmente che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020;

Considerato il miglioramento, come da dati ufficiali, del trend dei contagi, dell'RT e dei guariti;

Considerato quindi che si conferma la necessità di derogare cautamente e per gradi alle misure stringenti derivanti dalla applicazione delle ordinanze 68 del 23 ottobre 2020, 69 del 30 ottobre 2020, 71 del 13 novembre 2020 e 74 del 20 novembre 2020;

Considerato che a seguito dell'emanazione dei D.P.C.M. relativi alla pandemia da COVID19 contenenti limitazioni per gli spostamenti negli ultimi mesi nella regione Umbria è stato di fatto impedito il regolare svolgimento dell'attività venatoria e di controllo;

Considerato che con proprie ordinanze del 29 dicembre 2020 n. 81 e 2 del 7 gennaio 2021 è stato consentito per le giornate del 30 dicembre 2020 e del 4, 9 e 10 gennaio 2021 lo spostamento ai residenti nella Regione Umbria al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione per le attività di controllo della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale; per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

venatorio ovvero di iscrizione, per l'esercizio venatorio all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore;

Considerato che ai sensi del disposto dell'articolo 2 comma 4 lettera b) del DPCM 14 gennaio 2021 anche in Umbria è vietato sino al 31 gennaio 2021 ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

Considerato che l'attività di controllo della fauna selvatica riveste preminente interesse pubblico anche alla luce delle innumerevoli segnalazioni da parte della cittadinanza e che la stessa assolve a funzioni di limitazioni di danni alle coltivazioni agricole e riduzioni di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali;

Considerato che l'attività venatoria assolve anche a una funzione di controllo della fauna selvatica;

Considerato che appare coerente applicare il disposto della presente ordinanza dalla data di emanazione della stessa fino al 31 gennaio 2021;

Valutato pertanto opportuno di consentire lo spostamento ai residenti nella Regione Umbria dalla data della presente ordinanza fino al 31 gennaio 2021 fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:

- per le attività di controllo della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale
- per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza venatorio ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l'addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
- per l'esercizio venatorio all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l'emergenza Covid-19;

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;

Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Vista la legge regionale 14/1994;

Vista la legge 157/1992;

Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18/01/2021 con la quale il termine previsto del periodo di prelievo venatorio della specie cinghiale viene posticipato dal 17 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 14 gennaio 2021 pubblicato nella G.U. n. 11 del 15/01/2021;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172;

Visto il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Preso atto della Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021;

ORDINA

Art. 1

1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 31 gennaio 2021 è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:
 - per le attività di controllo della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale;
 - per l'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di residenza venatorio ovvero di iscrizione, compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, come, ad esempio, l'addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;
 - per l'esercizio venatorio all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore.
2. L'attività venatoria e l'attività di controllo della fauna selvatica di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentita l'attività venatoria né l'attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.
3. Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività venatorie e di controllo dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.

Art. 2

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art 4 del decreto legge 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge 35/2020.

Art. 3

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria e al Comando Regionale dei Carabinieri forestali.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, li 20/01/2021

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge